

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

(Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario;
- b. gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1^{bis} LRD.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi esclusivamente all'estero;
- b. agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio all'estero per conto dei quali persone concludono a titolo professionale operazioni nel quadro di un'attività ai sensi della presente ordinanza in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che possono essere vincolati giuridicamente da tali persone in siffatte operazioni;
- c. ai commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD, che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

² La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero attivi a livello transfrontaliero che dall'estero inviano persone in Svizzera per la conclusione di singole operazioni.

³ Non sono considerate intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:

RS

¹ RS 955.0

- a. le persone che esercitano le seguenti attività:
 - 1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c,
 - 2. l'attività di incasso,
 - 3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,
 - 4. l'esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,
 - 5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
- b. il personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD) in Svizzera, nella misura in cui:
 - 1. è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
 - 2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
 - 3. agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario,
 - 4. è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale,
 - 5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
 - 6. ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle presenti condizioni.

Capitolo 2: Intermediari finanziari

Sezione 1: Attività

Art. 3 Operazioni di credito

Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD in particolare:

- a. l'assunzione di crediti;
- b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;
- c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
- d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;
- e. le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cpv. 5);
- f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico;

- g. il *leasing* operativo;
- h. gli impegni eventuali a favore di terzi;
- i. i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

¹ Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:

- a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
- b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
- c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

² Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso:

- a. l'accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti; o
- b. il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 5 Attività commerciale

¹ Si considera attività commerciale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:

- a. l'acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, come pure l'attività di cambio;
- b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
- c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;
- d. il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
- e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

² Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale solo se sottostà ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 1995² sulle borse.

² RS 954.1

³ L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.

Art. 6 Altre attività

¹ Nella misura in cui sono esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere e–g LRD:

- a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
- b. l'attività del consulente in materia di investimenti, qualora esegua singoli mandati di investimento;
- c. la custodia di valori mobiliari;
- d. l'attività di organo in seno a società di domicilio.

² Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

Sezione 2: Attività a titolo professionale

Art. 7 Criteri generali

¹ Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:

- a. in tal modo durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
- c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
- d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

² Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.

³ L'attività per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.

⁴ L'attività per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se durante un anno civile viene realizzato con essa un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi.

⁵ Sono considerate persone prossime:

- a. i parenti e gli affini in linea diretta;
- b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
- c. le persone con le quali l'intermediario finanziario ha contratto matrimonio o vive in unione domestica registrata, indipendentemente da successive modifiche dello stato civile;
- d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
- e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile³.

Art. 8 Operazioni di credito

¹ Le operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:

- a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
- b. viene concesso un volume di crediti che in un qualsiasi momento supera i 5 milioni di franchi.

² Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

³ Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un'altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l'esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.

Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori

Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, a meno che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 20 000 franchi durante un anno civile.

Art. 10 Attività commerciale

Nel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo.

Art. 11 Passaggio a un'attività svolta a titolo professionale

¹ Chiunque passa da un'attività di intermediario finanziario a titolo non professionale a una a titolo professionale deve:

- a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e
- b. presentare, entro due mesi dal passaggio a un'attività a titolo professionale, una richiesta di affiliazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

² Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un'autorizzazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Art. 12 Uscita ed espulsione da un OAD

¹ Nel caso in cui un intermediario finanziario, che vuole continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale, esca da un OAD o ne venga espulso, deve presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale alla FINMA.

² Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

³ Se entro la scadenza di due mesi, non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione o l'autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.

Capitolo 3: Commercianti

Sezione 1: In generale

Art. 13 Commercianti

Sono considerate commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.

Art. 14 Commercio a titolo professionale

¹ Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole.

² Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria.

Art. 15 Beni

Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell'articolo 187 del Codice delle obbligazioni⁴, o i

⁴ RS 220

fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 216 del Codice delle obbligazioni.

Art. 16 Ricorso a terzi

Se ricorrono a un terzo per eseguire l'operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.

Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione

Art. 17 Identificazione della controparte

¹ È considerata controparte da identificare la persona che acquista la proprietà sul bene in qualità di compratore. Se nello svolgimento della compravendita la controparte è rappresentata, deve essere identificato anche il rappresentante.

² Ai fini dell'identificazione della controparte e dell'eventuale rappresentante, il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. data di nascita; e
- d. cittadinanza.

³ Se la controparte o il rappresentante proviene da uno Stato in cui l'utilizzo della data di nascita o dell'indirizzo non è usuale, l'esigenza di queste indicazioni decade.

⁴ L'identificazione della controparte avviene quando il commerciante

- a. ottiene dalla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, specialmente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;
- b. verifica se il documento si riferisce alla stessa;
- c. fa una copia del documento; e
- d. sulla copia annota di aver preso visione dell'originale.

⁵ Se la controparte è rappresentata, deve essere identificato il rappresentante ai sensi del capoverso 4. In tal caso la controparte viene identificata nel modo seguente:

- a. se è una persona fisica, il suo rappresentante deve presentare un documento ufficiale della controparte ai sensi del capoverso 4 lettera a in originale o in copia; il commerciante ne fa una copia;
- b. se è una persona giuridica o una società di persone, il suo rappresentante deve fornire al commerciante la ditta e la sede della controparte.

Art. 18 Accertamento dell'avente economicamente diritto

¹ Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro.

² Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:

- a. le persone fisiche per conto delle quali avviene l'acquisto;
- b. in caso di acquisto per conto di una persona giuridica non quotata in borsa, di una società di persone o di una società di domicilio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2, le persone fisiche che le controllano, in quanto
 1. partecipano alla stessa direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi e almeno nella misura del 25 per cento del capitale o dei voti oppure
 2. esercitano in altro modo un influsso determinante sulla stessa.

³ Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. data di nascita; e
- d. cittadinanza.

⁴ Si applica per analogia l'articolo 17 capoverso 3.

⁵ Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21.

Art. 19 Chiarimenti particolari

¹ Il commerciante verifica le circostanze dell'operazione, specialmente la provenienza del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro.

² Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:

- a. una persona paga ripetutamente importi superiori a 100 000 franchi in contanti;
- b. una persona in passato ha già pagato più volte in contanti e si è trattato ogni volta di importi di poco inferiori alla soglia dei 100 000 franchi;
- c. la persona paga prevalentemente con banconote di piccolo taglio;
- d. vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione;

- e. la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto ai sensi dell'articolo 18;
- f. la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci;
- g. sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti presentati.

³ Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell'operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti.

Art. 20 Obbligo di comunicazione

¹ La comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1^{bis} LRD deve avvenire anche se, pur sussistendo indizi di un comportamento penalmente rilevante, non è possibile menzionare una fattispecie penale determinata.

² Il sospetto è considerato fondato se nonostante i chiarimenti particolari ai sensi dell'articolo 19 permangono dubbi in merito alla legalità dell'operazione.

³ Ai fini della comunicazione va utilizzato l'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 21 Documentazione

¹ Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all'allegato 1 o un documento equivalente.

² Nel modulo o documento vengono riportate:

- a. tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli articoli 17 e 18;
- b. il risultato dei chiarimenti ai sensi dell'articolo 19;
- c. l'eventuale comunicazione ai sensi dell'articolo 20.

³ Il modulo o documento deve recare la data dell'operazione e la firma del commerciante.

⁴ Esso va conservato per almeno dieci anni.

Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisione

Art. 22

¹ L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.

² Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione affida l'incarico di eseguire la verifica a un'impresa

di revisione abilitata ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 221.302

Allegato 1
(art. 21 cpv. 1)

Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti

Identificazione della controparte (art. 17 ORD)

Controparte:

Cognome e nome: _____

Indirizzo: _____

Data di nascita: _____

Cittadinanza: _____

Rappresentante della controparte:

Cognome e nome: _____

Indirizzo: _____

Data di nascita: _____

Cittadinanza: _____

L'acquisto avviene per conto di una persona giuridica o una società di persone?

si ☐ no ☐

Ditta: _____

Sede: _____

Accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 18 ORD)

☐ L'avente economicamente diritto è la controparte stessa

☐ La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l'avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto:

	Persona 1	Persona 2
Cognome / Nome	_____	_____
Indirizzo	_____	_____
Data di nascita	_____	_____
Cittadinanza	_____	_____
	Persona 3	Persona 4
Cognome / Nome	_____	_____
Indirizzo	_____	_____
Data di nascita	_____	_____
Cittadinanza	_____	_____

Firma della controparte o del rappresentante: _____

Chiarimenti particolari (art. 19 ORD)

Comunicazione (art. 20 ORD)

Comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS): si ☐ no ☐

Sussiste un sospetto fondato di: _____

Luogo e data: _____

Firma del commerciante: _____

Allegato 2
(art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 18 novembre 2009⁶ concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 2007⁷ sul registro di commercio

Art. 94 cpv. 1 lett. c

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- c. eventualmente, il verbale dell'organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell'ufficio di revisione o la decisione dell'autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;

Art. 95 cpv. 1 lett. e

¹ L'iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene:

- e. una delle date seguenti:
 - 1. la data dell'atto di fondazione,
 - 2. la data della disposizione a causa di morte,
 - 3. in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile provare la costituzione, la data della costituzione della fondazione confermata mediante un atto pubblico ai sensi dell'articolo 181a;

⁶ RS 955.071

⁷ RS 221.411

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 181a Disposizioni transitorie della modifica del [data della modifica dell'ordinanza] relative all'art. 52 cpv. 2 CC, versione del 12 dicembre 2014⁸

¹ Le fondazioni ecclesiastiche che all'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014⁹ del Codice civile¹⁰ (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio vengono iscritte anche se l'atto di fondazione o l'estratto autenticato della disposizione a causa di morte non è più disponibile.

² In tal caso l'organo superiore della fondazione deve confermare l'esistenza della fondazione ecclesiastica mediante un atto pubblico. L'atto pubblico deve contenere:

- a. il nome della fondazione;
- b. la sede e il domicilio legale della fondazione;
- c. la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione della fondazione;
- d. l'indicazione nell'atto di fondazione, dalla quale risulta che il fondatore ha destinato il patrimonio a uno scopo di carattere ecclesiastico;
- e. lo scopo della fondazione;
- f. rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni di cui alle lettere c–e;
- g. gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione;
- h. i membri dell'organo superiore della fondazione;
- i. le persone autorizzate a rappresentare.

2. Ordinanza del 25 agosto 2004¹¹ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ingresso

vista la legge del 10 ottobre 1997¹² sul riciclaggio di denaro (LRD) nonché la legge federale del 7 ottobre 1994¹³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),

⁸ RU 2015 1389

⁹ RU 2015 1389

¹⁰ RS 210

¹¹ RS 955.23

¹² RS 955.0

¹³ RS 360

*Sostituzione di un'espressione (concerne soltanto il testo tedesco)**Art. 1 cpv. 2 lett. a e f*

² Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

- a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), della Commissione federale delle case da gioco, dei commercianti ai sensi dell'articolo 8a LRD nonché dei loro uffici di revisione;
- f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategiche.

Art. 2 lett. a ed e

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

- a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché l'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale¹⁴ (CP);
- e. di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^{bis} e 15 capoverso 5 LRD.

Art. 3 Analisi delle comunicazioni

¹ Le comunicazioni di cui all'articolo 2 lettere a–d indicano almeno:

- a. il nome dell'intermediario finanziario o dell'autorità da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di una persona di contatto e di un numero diretto di telefono e telefax;
- b. le autorità di cui all'articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario;
- c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;
- d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;
- e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;
- f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;
- g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il numero e la data di apertura dei conti interessati;
- h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificati.

cativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari.

² Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera e contengono per analogia almeno le indicazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a, c–e e h.

³ Le comunicazioni sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione.

⁴ I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.

⁵ Su richiesta, l'intermediario finanziario consegna senza indugio all'Ufficio di comunicazione i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate nel corso dell'analisi svolta dallo stesso Ufficio.

Art. 4 Registrazione

¹ Le comunicazioni e le informazioni degli intermediari finanziari sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

² Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

³ L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione e indica il termine entro il quale deciderà se trasmettere la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 5 LRD.

⁴ In caso di trasmissione o di comunicazione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l'Ufficio di comunicazione indica il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.

Art. 7 cpv. 1, primo periodo e lett. d

¹ L'Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:

- d. l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto alla vigilanza della FINMA o della Commissione federale delle case da gioco.

Art. 9 cpv. 1

¹ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario sui passi intrapresi.

Art. 11

Abrogato

*Art. 12 cpv. 1**Abrogato**Art. 13 Autorità straniera*

¹ Sempre che ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale e che la domanda di assistenza amministrativa sia motivata, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD;
- c. autorità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 30 capoverso 4 LRD.

² Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniera.

Art. 14 lett. b e f

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione GEWA per:

- b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;
- f. elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

Art. 15 lett. f e g

I dati memorizzati nel GEWA provengono da:

- f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

Art. 16 Dati trattati

¹ Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono:

- a. le transazioni finanziarie sospette;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} CP;
- c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

² I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva agli scopi di cui all'articolo 14.

Art. 20 Accesso al GEWA

Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo online:

- a. i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione;
- b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

Art. 21 e 22

Abrogati

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 5: Dati statistici, rapporto annuale e analisi

Art. 23 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e i risultati delle analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Allegato 1 lett. A (Sottocategoria «dati di base») n. 16–21

- 16. Incarto principale/secondario
- 17. Reato preliminare (in Svizzera o all'estero)
- 18. Paese del reato preliminare
- 19. Richiesta UIF (sì/no)
- 20. Parole chiave
- 21. PPE (sì/no)

Allegato 1 lett. A (Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale») n. 4–6

4. Motivo dell'abbandono del procedimento
5. Numero di riferimento
6. Articoli di natura penale

Allegato 1 lett. B (Gestione di altri casi), n. 4 e 9

4. Categoria
 - 4.1 Commercianti
 - 4.2 Uffici di revisione
 - 4.3 Altre informazioni
9. Conti bancari

Allegato 1 lett. F.

F. Conti

1. Tipo di conto
2. Numero del conto
3. Data
4. Dettagli

Allegato 2

Abrogato

